

AULA 'A'



Oggetto

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO**

**Infermieri -
mansioni
inferiori -
illegittimità -
danno da
dequalificazione
- criteri**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARGHERITA MARIA LEONE - Presidente -
- Dott. GUGLIELMO CINQUE - Consigliere-
- Dott. FABRIZIO AMENDOLA - Consigliere-
- Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO - Consigliere -
- Dott. GUALTIERO MICHELINI -Rel. Consigliere -

R.G.N.29173/2022

Cron.

Rep.

Ud 09/01/2026

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 29173-2022 proposto da:

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████
 ██████████ in persona del legale rappresentante pro tempore,
 rappresentata e difesa dagli avvocati ██████████ ██████████
 ██████████

- ricorrente principale -

contro

██████████ ██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato
 ██████████;

- controricorrente - ricorrente incidentale -

nonché contro

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████
 ██████████

- ricorrente principale - controricorrente incidentale -

2025

64



avverso la sentenza n. 2361/2022 della CORTE D'APPELLO di
ROMA, depositata il 30/05/2022 R.G.N. 2978/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 09/01/2026 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI.

Numero registro generale 29173/2022
Numero sezionale 64/2026
Numero di raccolta generale 7711/2026
Data pubblicazione 30/03/2026

Fatti di causa

1. Il Tribunale di Roma, in accoglimento del ricorso proposto da [REDACTED] contro la [REDACTED] "[REDACTED] [REDACTED] di cui era dipendente dal 2004, con qualifica di Infermiere ed inquadramento nella Categoria D, fascia 3, del CCL della Fondazione, condannava la Fondazione ad assegnare al ricorrente in via esclusiva mansioni corrispondenti alla categoria D, con profilo di infermiere; accertata la dequalificazione subita dal ricorrente dal mese di dicembre 2006 al mese di ottobre 2018, condannava la Fondazione al pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di € 60.775,00 (pari al 25% della retribuzione media mensile del periodo), oltre accessori dal 15 novembre 2018 fino al soddisfo.

2. La Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che nel resto confermava, condannava la Fondazione appellante al pagamento in favore del lavoratore appellato a titolo risarcitorio, per la dequalificazione subita da dicembre 2006 a gennaio 2018, della minor somma complessiva di € 22.780, oltre interessi legali sull'importo annualmente rivalutato dalla domanda al soddisfo.

3. In particolare, la Corte di merito, distinti i diversi periodi di lavoro in relazione agli incarichi assegnati all'infermiere, previa articolata ricostruzione in fatto, riteneva dimostrato all'esito dell'espletata istruttoria che il dipendente aveva espletato, oltre alle mansioni inerenti la qualifica professionale



posseduta e il percorso formativo seguito, anche compiti propri delle figure di supporto (mansioni igienico-domestiche alberghiere), per carenza, all'epoca, di personale di supporto all'interno dei reparti. Osservava, altresì, che non tutte le mansioni espletate dal lavoratore erano da ritenersi inferiori, sicché l'adibizione a mansioni inferiori era risultata solo parziale e svolta in aggiunta all'attività propria dell'infermiere professionale. Valutava che, dall'espletata istruttoria, non fosse emersa una prevalenza delle mansioni inferiori, tantomeno nella entità temporale prospettata nell'originario ricorso introduttivo (90% del turno). Tenuto conto che alcune mansioni (come l'alimentazione e la movimentazione del paziente immobilizzato a letto o comunque non autosufficiente, al fine di provvedere alla sua igiene personale) dovevano dirsi effettivamente complementari e quindi non dequalificanti, mentre solo alcuni dei compiti descritti nell'originario ricorso potevano ritenersi propri delle qualifiche inferiori, in quanto estranei alla professionalità propria dell'infermiere, effettuava la liquidazione del danno in via equitativa nella misura del 10% (in tale misura stimando l'incidenza delle mansioni inferiori svolte in ciascun turno di lavoro) della retribuzione media netta del periodo da dicembre 2006 a gennaio 2018, valorizzando la progressiva introduzione nell'organizzazione datoriale, a decorrere dal 2016, di personale di supporto.

4. Per la cassazione della sentenza d'appello ricorre la Fondazione con 2 motivi; resiste il lavoratore con controricorso, contenente controricorso incidentale con 3 motivi, cui resiste la Fondazione con controricorso al ricorso incidentale; entrambe le parti hanno depositato memoria conclusiva; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza.



Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo, la Fondazione deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 2103 c.c., sostenendo che erroneamente è stata ritenuta sussistente un'ipotesi di demansionamento, pur in assenza di prevalenza delle presunte mansioni inferiori su quelle proprie di infermiere.

2. Il motivo non è fondato.

3. Questa Corte ha chiarito (con riguardo al pubblico impiego privatizzato) che il lavoratore, in considerazione del suo dovere di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio dell'attività, può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione, purché esse non siano completamente estranee alla sua professionalità e ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, e sempre che la richiesta di svolgere mansioni inferiori sia marginale rispetto a quelle qualificanti ovvero, laddove non ricorra tale aspetto, sia meramente occasionale, fermo restando lo svolgimento in via prevalente delle suddette attività qualificanti. E' stato specificato che le mansioni inferiori sono legittime se marginali, ovvero sia di scarso e limitato rilievo quantitativo rispetto alle mansioni di effettiva pertinenza; il ricorso sistematico e non marginale alle mansioni inferiori viola infatti in sé, sul piano qualitativo che è quello che rileva, il diritto del lavoratore al rispetto della propria professionalità, e ciò anche se sia rispettato il parametro di prevalenza nello svolgimento delle attività proprie dell'inquadramento; ciò proprio perché, se è consentito chiedere lo svolgimento di attività proprie di mansioni inferiori, ciò non può che avvenire non solo



assicurando la prevalenza delle attività pertinenti all'inquadramento, ma anche in via del tutto accessoria oppure per periodi di tempo contenuti; altrimenti ne restano svilite le regole di coerenza tra inquadramento e mansioni e ne resta lesa la professionalità e l'immagine lavorativa del dipendente (Cass. n. 12128/2025, n. 12138/2025).

4. Si tratta di principi che si attagliano alla fattispecie in esame, in cui si deve ritenere che l'adibizione per il 10% del tempo lavorativo a mansioni inferiori per oltre 10 anni sia assai significativa, e non possa essere giudicata qualitativamente marginale ovvero occasionale (cfr. anche Cass. n. 8910/2019).

5. Con il secondo motivo, parte ricorrente principale deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 2103, 2727, 2729 c.c. anche, ove occorra, con riferimento agli artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c., sostenendo erronea valorizzazione, in relazione al risarcimento dei danni alla personalità morale, all'identità e dignità professionale, nell'ambito del ragionamento presuntivo ex artt. 2727 ss. c.c., della durata costante e protratta tempo dell'asserito demansionamento, fatto storico che sarebbe privo di gravità, precisione e concordanza.

6. Il motivo non è accoglibile.

7. In sede di legittimità, il ragionamento presuntivo è censurabile solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso (cfr. Cass. n. 3541/2020, n. 5279/2020; v. anche Cass. n. 22366/2021, n. 9054/2022, n. 23263/2023); e, in tema di



prova per presunzioni, la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. e dell'idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell'*id quod plerumque accidit*, i fatti ignoti da provare, costituisce attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito (Cass. n. 27266/2023, n. 1385/2025).

8. La durata ultradecennale, costante, continuativa e quotidiana dello svolgimento di incombenze inferiori rispetto a quelle della qualifica professionale è stata, congruamente e motivatamente, ritenuta nel doppio grado di merito idonea a fondare la prova presuntiva di parziale inadempimento datoriale in nesso di causa con il danno. Parte datoriale, d'altra parte, posto che si verte in materia di obbligo generale di sicurezza rientrante nella sfera di operatività dell'art. 2087 c.c., non ha prospettato o fornito prova liberatoria contraria.

9. Con il primo motivo di ricorso incidentale, il lavoratore censura la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360, n. 4 e n. 5, c.p.c., per vizio di motivazione, motivazione apparente, errata percezione delle prove, sostenendo che qualora la Corte d'Appello avesse correttamente valutato e considerato le risultanze istruttorie acquisite in giudizio, avrebbe liquidato un risarcimento maggiore.

10. Il motivo come prospettato è inammissibile, perché si risolve (come si desume dal lungo elenco di documenti incorporati nella doglianza) in una richiesta di rivalutazione delle prove non consentita in questa sede di legittimità, che non costituisce il terzo grado di merito.

11. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, la sentenza impugnata è censurata, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., per violazione di legge e di contratti e motivazione apparente,



contestando l'interpretazione delle mansioni e affermando l'irrisorietà del risarcimento per demansionamento come riconosciuto.

12. Il motivo non è fondato.

13. Ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, non è ammissibile, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, la richiesta di rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass. S.U. n. 34476/2019), si rileva che non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass. n. 7187/2022, n. 640/2019); sicché non risulta meritevole di accoglimento la doglianza che fonda il presunto errore di sussunzione (dunque un errore interpretativo di diritto) su una ricostruzione fattuale diversa da quella posta a fondamento della decisione, alla stregua di un'alternativa interpretazione delle risultanze di causa (Cass. n. 11110/2021)

14. D'altra parte, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova



acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 331/2020; cfr. altresì Cass. n. 11892/2016).

15. Quanto alla doglianza sulla misura del danno, in materia il potere discrezionale del giudice di liquidazione in via equitativa, che comporta un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di incidenza sul danno, è incensurabile in sede di legittimità, purché la motivazione (come avvenuto nel caso in esame) dia adeguatamente conto del peso specifico attribuito a ciascuno di essi nel caso concreto e consenta di ricostruire il percorso logico seguito e di verificare il rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento (cfr. Cass. n. 341/2025, n. 16837/2025).

16. Con il terzo motivo, parte ricorrente incidentale denuncia, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., violazione di legge, per essere stato citato in motivazione (p. 12) l'art. 49 del Codice deontologico dell'infermiere, in realtà abrogato prima della decisione.

17. Si tratta di errore emendabile con correzione della motivazione (mediante espunzione del relativo riferimento) ai sensi dell'art. 384, comma 4, c.p.c., in quanto non incidente sulla correttezza del dispositivo della sentenza impugnata. Invero, dal complessivo compendio motivazionale si evince che l'argomento è stato utilizzato *ad abundantiam*, tra l'altro a favore del lavoratore qui ricorrente incidentale.

18. In conclusione, il ricorso principale e il ricorso incidentale devono essere respinti.

19. La soccombenza reciproca determina la compensazione delle spese di lite del presente giudizio.



20. Le parti ricorrenti principale e incidentale sono tenute al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

Numero registro generale 29173/2022

Numero sezionale 64/2026

Numero di raccolta generale 7711/2026

Data pubblicazione 30/03/2026

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.

Spese compensate.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale del 9 gennaio 2026.

La Presidente

dr.ssa Margherita Maria Leone

